

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE



Procedimento: 2.2015  
Provvedimento: 2.1bis.2015  
Pag. 1 di 3

Nola, 28 ottobre 2015

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE  
COMITATO REGIONALE CAMPANIA  
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**

**Premesso che:**

- il 29 settembre 2015, è stato trasmesso a questo Ufficio - per tramite del Comitato Regionale - il Referto Arbitrale della Gara Regionale Individuale "Trofeo Campagnola", organizzata dall'A.S.D. La Campagnola di Saviano dal 14 al 19 settembre 2015, a firma dell'Arbitro Regionale C.O.N.I. "F.I.B." sig. Luigi Ferrante - nella qualità di Direttore di Gara, a cui è allegata una dichiarazione del sig. Pasquale Panico (Vice Presidente della medesima A.S.D. La Campagnola);

- dalla dichiarazione del Vice Presidente della A.S.D. La Campagnola di Saviano e dalla dichiarazione del Direttore di Gara sig. Luigi Ferrante, allegate al Referto Arbitrale (e di cui ne formano parte integrante e sostanziale), si evince che: prima di disputare lo spareggio, l'Atleta Ferdinando Giugliano (tesserato con l'A.S.D. Città di Cicciano-Del Balzo; Cartellino: 389976 - Cat. B) e l'Atleta Luciano De Simone (tesserato con l'A.S.D. La Campagnola di Saviano; Cartellino: 360819 - Cat. B), iscritti alla Gara, sono arrivati reciprocamente ad Atti di violenza;

- ai sensi degli artt. 20 e 21 del Regolamento di Giustizia e Disciplina (RGD della F.I.B.), questo Ufficio ha fissato la data della pronuncia, dandone comunicazione ai soggetti interessati: a) Ferdinando Giugliano (Cartellino: 389976 - Cat. B) e Luciano De Simone (Cartellino: 360819 - Cat. B) e - per loro - rispettivamente b) alla *A.S.D. Città di Cicciano - Del Balzo* e alla *A.S.D. La Campagnola di Saviano*; con l'avviso della facoltà di far pervenire memorie e documenti scritti, entro il termine perentorio del 20 ottobre 2015;

- il 20 ottobre 2015, è pervenuta a questo Ufficio una memoria da parte dell'Atleta Ferdinando Giugliano, il quale ha esposto i fatti con qualche precisazione e ha - sostanzialmente - confermato gli avvenimenti, precisando anche che - dopo un paio di giorni - l'accaduto è stato chiarito tra gli Atleti Giugliano e De Simone;

- il 22 ottobre 2015, è pervenuta al Comitato Regionale della Campania una nota da parte del Direttore della Gara Regionale Individuale "Trofeo Campagnola" (sig. Luigi Ferrante - Arbitro Regionale C.O.N.I. "F.I.B.") - solo successivamente trasmessa a questo Ufficio, con la quale lo stesso Direttore di Gara - a chiarimento dell'espressione utilizzata nel predetto Verbale "*atti di violenza*" - ha specificato che gli Atleti Giugliano e De Simone hanno mantenuto un comportamento reciprocamente offensivo e ingiurioso, solo verbalmente;

Visto il RGD, per come modificato con Provvedimento del Commissario *ad acta* del 29 nov. 2014 e ratificato dalla Giunta Nazionale con Deliberazione n. 521 del 18 dic. 2014 e, in particolare, l'art. 61;

Visto il RGD e - in particolare - gli articoli 18 e 19: il primo dispone che *I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale* e - il secondo - disciplina le modalità e i termini previsti per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati (articoli 6 e 7 RGD);

28 OTT 2015

Procedimento: 2.2015  
Provvedimento: 2.1bis.2015  
Pag. 3 di 3

Considerato che il Verbale di Gara è Atto Ufficiale del Direttore di Gara (alla cui redazione possono legittimamente concorrere i suoi Collaboratori), in funzione di complessivo accertamento della regolarità della Gara e della correttezza dei comportamenti tenuti dai Tesserati, dalle Società e dai Dirigenti;

Considerato che è irrituale e non conforme al Regolamento di Giustizia e Disciplina l'acquisizione nel Verbale di Gara di dichiarazioni o scritti prodotti dai Soggetti di cui all'art. 6 RGD (in funzione di Ricorso o Reclamo), in quanto, tali strumenti di accesso agli Organi di Giustizia sono garantiti e disciplinati e nel rispetto di presupposti e forme risultanti dal combinato disposto degli articoli 6 e 7 RGD, oltre che della lett. b) del successivo art. 18;

Considerato - altresì - che l'irrituale ingresso di eventuali Motivi di Ricorso o Reclamo nel Verbale di Gara non può modificarne - nella sostanza - la loro natura, con tutto ciò che ne consegue in termini di rispetto di precondizioni, procedura ed oneri, anche probatori;

Valutata la documentazione pervenuta *tardivamente* al Comitato Regionale FIB Campania da parte del Direttore di Gara (essenziale ai fini del corretto inquadramento delle violazioni e delle conseguenti responsabilità disciplinari e la documentazione pervenuta - nei termini - dai soggetti interessati, anche per l'applicazione delle circostanze attenuanti, ai sensi del secondo comma dell'art. 57 RGD,

P.Q.M.

Vista la lett. d) del terzo comma e la lett. b) del quinto comma dell'art. 61 e il secondo comma dell'art. 57 RGD,

COMMINA

a entrambi gli Atleti:

a) Ferdinando Giugliano (A.S.D. Città di Cicciano - Del Balzo; Cartellino: 389976 - Cat. B)

e  
b) Luciano De Simone (A.S.D. La Campagnola di Saviano; Cartellino: 360819 - Cat. B)

la sanzione della squalifica di 1 mese (unmese), a far data dal 29 ottobre al 28 novembre 2015 (compresi), con annotazione delle violazioni commesse ai fini della Recidiva, ai sensi e per gli effetti degli articoli 61 e 58 RGD.

Vista - altresì - la lett. d) del terzo comma e la lett. b) del settimo comma dell'art. 61 e il secondo comma dell'art. 57 RGD,

CONDANNA

a titolo oggettivo,

entrambe le Associazioni Sportive Dilettantistiche:

A.S.D. Città di Cicciano - Del Balzo e A.S.D. La Campagnola di Saviano

al pagamento - da parte di ciascuna di esse - della Multa di 77,47 Euro (Eurosettantasette/47) da versarsi alla Segreteria Federale entro i dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione della presente Decisione, con l'avviso che il mancato pagamento della Multa, entro i 30 giorni successivi alla sua avvenuta comunicazione, comporterà la sospensione della Società Affiliata e dei suoi Tesserati da ogni Attività Federale.

Con Invito alla corretta applicazione del Regolamento di Giustizia e Disciplina, con particolare riferimento anche alle disposizioni recate dagli articoli 6, 7 e 18 RGD.

28 OTT. 2015

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Marco Di Sciuva

*Marco Di Sciuva*

Procedimento: 2.2015  
Provvedimento: 2.1bis.2015  
Pag. 3 di 3

Il presente provvedimento - che annulla e sostituisce il Provvedimento 2.1.2015, per effetto della sopraggiunta nota di chiarimenti e specificazione del Direttore della Gara Regionale Individuale "Trofeo Campagnola" del 14-19 settembre 2015 - viene trasmesso al Comitato Regionale FIB Campania, che provvederà alle notificazioni del caso e agli adempimenti di pubblicazione nelle pagine dedicate del portale FIB.

28 OTT 2015  
*[Handwritten signature]*